

## COMUNE DI ARCEVIA

### Organo di revisione

Parere n. 11 del 25 settembre 2017

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 19-09-2017 – REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE E MOTIVAZIONI CIRCA IL LORO MANTENIMENTO.**

### IL REVISORE DEI CONTI

**Vista** la proposta di deliberazione in oggetto n. 34 del 19.09.2017, avente per oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n.175, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 ;

**Visto** che la citata norma individua a tal fine una serie di criteri cui deve ispirarsi il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dagli enti locali, al fine del perseguimento del coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento della spesa, del buon andamento dell'azione amministrativa e della tutela della concorrenza e del mercato;

**Visto** l'art. 24 del predetto T.U.S.P. il quale prevede che entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Vista** la delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie del 21/07/2017 che ha indicato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 e nella quale, in particolare, viene definita come "necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione";

**Visto** l'esito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute di cui all'allegato A alla presente proposta di deliberazione e che, per le partecipazioni direttamente detenute dall'Ente:  
A.s.a. srl – Servizi Ambientali (quota di partecipazione 0,03%)  
Multiservizi spa (quota di partecipazione 3,09%)  
Colli Esini San Vicino - GAL – Società Consortile a Responsabilità limitata (quota di partecipazione 1,65%),

non sussistono motivazioni per la loro dismissione;

**Visto** l'art. 239 comma 1 – lett. B) n. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché il vigente Regolamento di Contabilità;

**Tenuto conto** del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area in merito alla regolarità tecnica ed attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile e finanziaria;

tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Revisore

**ESPRIME**

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto.

Il Revisore

Dott. Fabio Ferrigno

